



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

*DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023*

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 giugno 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la mediazione del Sottosegretario al Lavoro Sen. Pasquale Viespoli, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della MARIO BERNASCONI & C. SPA, al fine dell'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. 218/2000 e per gli effetti della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010).

Sono presenti:

- per MARIO BERNASCONI & C. SPA, per delega Rina Furegato;
- per la FILCAMS-CGIL, Massimo Frattini;
- per la FISASCAT- CISL, Mario Piovesan.

Per le Regioni Lombardia e Piemonte, per Italia Lavoro e per l'O.S. UILTUCS UIL, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- MARIO BERNASCONI & C. SPA, con sede legale in Varese, svolge attività di commercializzazione e vendita di prodotti di elettronica di consumo e di elettrodomestici, utilizzando al tal fine il marchio TRONY, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 106 lavoratori ed applica il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi;
- nel periodo di 12 mesi, decorrente dal 1 giugno 2009 al 31 maggio 2010, la Società ha

beneficiario del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale ai sensi dell'art. 1, co.5, L. 223/1991 per 36 lavoratori;

- in detto periodo la Società ha attuato un programma che prevede interventi di diversa natura sul piano commerciale, organizzativo, amministrativo e finanziario, finalizzati al contenimento dei costi, all'abbattimento degli oneri finanziari, all'eliminazione degli sprechi, al miglioramento dei processi di approvvigionamento e alla razionalizzazione del canale distributivo;
- detto programma non ha trovato completamento nell'annualità 01/06/2009 – 31/05/2010, pertanto, con nota prot. N. 15/VII/10668/16.01.03 del 11 maggio 2010, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine della concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga a favore di 29 lavoratori;
- con successiva nota Prot. n.15/VII/10825/16.01.03 del 13 maggio 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione del 27 maggio 2010, posticipata, su richiesta delle OO.SS., alla data odierna.

CONSIDERATA

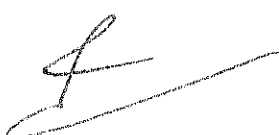
la legge del 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che all'art. 2, co. 138 prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, del trattamento di CIG in deroga alla normativa vigente in materia, in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.



1. MARIO BERNASCONI & C. SPA presenterà istanza di concessione del trattamento di CIG in deroga ex art. 2, co. 138, della L. n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), per la durata di 8 mesi (pari ai due terzi del periodo di CIGS già usufruito), a decorrere dal 1 giugno 2010 al 31 gennaio 2011 per un numero massimo di 29 lavoratori.
2. I lavoratori interessati dalla CIG in deroga sono così ripartiti:
 - n. 19 lavoratori occupati nella Regione Lombardia, presso la sede di Varese;
 - n. 10 lavoratori occupati nella Regione Piemonte, presso le sedi di Biella, Masserano (BI), Tortona (AL), Omegna (VB), Burolo (TO).
3. La CIG in deroga sarà attuata a rotazione tra i lavoratori, i quali saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali, della fungibilità delle mansioni svolte ed in coerenza con gli obiettivi di miglioramento che l'azienda intende raggiungere, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
4. Compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive, valutate le caratteristiche e le capacità professionali nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, la società si dichiara disponibile ad effettuare rotazioni di parte del personale sospeso. Eventuali situazioni di carattere particolare in pendenza della Cassa, saranno esaminate nel merito con le organizzazioni sindacali, con particolare attenzione alle posizioni dei lavoratori posti in CIG a zero ore.
5. Le modalità di effettuazione della sospensione dell'attività lavorativa avverranno, di norma, con un programma individuale su base settimanale, che potrà arrivare ad un massimo di due settimane continuative sempre con riferimento alle esigenze tecnico organizzative produttive.
6. I ratei di mensilità differite (13^a-14^a), nonché le ore/giorni di ferie e permessi retribuiti (ROL) maturabili ogni anno, subiranno una riduzione proporzionale alle settimane di sospensione a zero ore effettuate nell'anno nella misura del 50% (cinquanta per cento) risultante dalla proporzione.
7. Non potendo, per norma di legge, anticipare ai dipendenti sospesi il trattamento di CIG in deroga alle normali scadenze retributive, in attesa del pagamento diretto da parte dell'Inps, ai lavoratori che ne faranno richiesta, l'azienda si impegna ad anticipare i ratei di tredicesima mensilità maturati alla data della domanda, che saranno intesi quali acconti sulla tredicesima mensilità che dovrà essere erogata a dicembre 2010 (la quattordicesima 2010 verrà erogata nel mese di giugno p.v. e per tale motivo non potrà essere anticipata).



8. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito suddivisi per Regioni e degli eventuali relativi recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza.
9. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
10. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 30% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009.
11. Le Parti si incontreranno a livello territoriale, su richiesta di una delle stesse e, in ogni caso, prima della scadenza del periodo di CIG in deroga, al fine di verificare l'andamento della stessa e l'esecuzione del presente accordo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. 218/00 e per gli effetti della L. 191/2009.

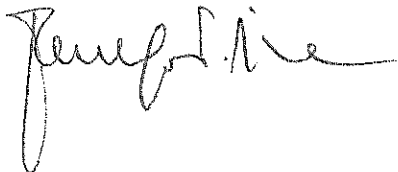
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

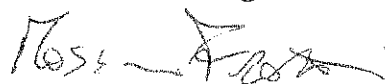
MINISTERO DEL LAVORO



Per MARIO BERNASCONI & C. SPA



Per la Filcams-Cgil



Per la Fisascat-Cisl

